

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3442

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GASTALDI

Modifica all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 204, concernente concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria

Presentata il 28 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica l’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 204 concernente concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria.

Infatti la normativa vigente non è in sintonia con l’obiettivo che si voleva raggiungere, in quanto non consente una piena applicazione della legge che rischia pertanto, se non si interviene sul piano legislativo, di rimanere parzialmente inattuata.

L’intento della proposta di legge quindi, tende a colmare il vuoto normativo della predetta legge, specificando che ai cittadini ed alle società italiane, che hanno subito perdite patrimoniali, anche con successiva dichiarazione di fallimento, per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati nel 1984 dalle autorità dello Stato della Nigeria e che non hanno potuto

rivalersi su beni nigeriani in Italia per effetto dell’emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura previste dalla legge n. 204 del 2000.

Pertanto la finalità della proposta di legge è quella tutelare e di salvaguardare i diritti dei cittadini italiani e delle imprese italiane che dimostrino di aver subito pregiudizio economico causato dall’impossibilità di procedere ad azioni conservative o esecutive su beni del Governo nigeriano a seguito del predetto decreto. In tale modo, con la modifica legislativa proposta, la procedura di indennizzo per gli imprenditori o per i cittadini italiani che attualmente non vedono soddisfatte le loro domande, verrebbe finalmente definita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 204, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subito perdite patrimoniali, anche con successiva dichiarazione di fallimento, per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati nel 1984 dalle autorità dello Stato della Nigeria e che non hanno potuto rivalersi su beni nigeriani in Italia per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge ».

